



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE**

Prot. N. 0059/14 INT

Frosinone, 28 novembre 2014

**Il Procuratore della Repubblica**

Ritenuto che, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 6 D.L. 12.9.2014 n.132, convertito in legge 10.11.2014 n.162, occorre regolamentare le modalità di intervento del pubblico ministero con riferimento alle convenzioni di negoziazione assistita allo stesso trasmesse ai sensi della norma citata;

ritenuta l'esigenza di prevedere modalità di intervento sollecite, in linea con lo spirito della riforma e con i termini menzionati nel secondo comma della norma stessa;

**DISPONE**

- le convenzioni di negoziazione assistita trasmesse al pubblico ministero ai sensi dell'art. 6 D.L. 12.9.2014 n.132, convertito in legge 10.11.2014 n.162 devono essere depositate presso la segreteria affari civili della Procura della Repubblica di Frosinone, al sesto piano;
- presso la segreteria affari civili è istituito apposito registro per l'annotazione delle convenzioni trasmesse ai sensi della norma citata e dei conseguenti provvedimenti del pubblico ministero;
- le convenzioni trasmesse vengono annotate nel predetto registro sulla base di un numero progressivo,
- il servizio è curato dal funzionario giudiziario, d.ssa Lanni;
- allo scopo di consentire al pubblico ministero la sollecita valutazione delle condizioni di legge per far luogo ai provvedimenti di competenza (nulla osta ovvero autorizzazione ovvero trasmissione al Presidente del Tribunale) è opportuno che alla convenzione sia allegata la documentazione necessaria, a seconda dei casi, a consentire detta valutazione, avuto riguardo soprattutto alla verifica circa la rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli, e dunque, in linea di massima, documentazione relativa al conferimento del mandato agli avvocati, certificato di matrimonio, certificato di nascita dei figli, stato di famiglia dei coniugi, eventuali precedenti provvedimenti giudiziari in tema di separazione relativi ai coniugi ed inoltre, nei casi di cui all'art.6, comma 2, secondo periodo, documentazione comprovante la situazione economica dei coniugi, anche attraverso autocertificazioni ai sensi del DPR n.445/2000;

- le convenzioni depositate e come sopra annotate vengono portate all'esame del pubblico ministero di turno per gli affari urgenti, al quale competono le valutazioni da compiere ai sensi del citato art.6;
- una volta emesso il provvedimento di competenza, il pubblico ministero di turno per gli affari urgenti provvede a restituire sollecitamente il fascicolo alla segreteria affari civili;
- allo scopo di velocizzare i tempi della procedura, l'avvocato che ha depositato la convenzione avrà cura di verificare presso la segreteria affari civili della Procura l'avvenuta emissione del provvedimento del pubblico ministero e la segreteria provvederà a consegnare all'avvocato copia autentica del provvedimento stesso;
- nei casi in cui il provvedimento del pubblico ministero venga emesso oltre il termine di cinque giorni dal deposito della convenzione ovvero nel caso in cui il pubblico ministero decida di trasmettere l'accordo al Presidente del Tribunale (art.6, comma 2, terzo periodo) la segreteria affari civili provvederà a comunicare con il mezzo più rapido il provvedimento all'avvocato che ha depositato la convenzione;
- si procederà ad eventuale integrazione o modifica del presente provvedimento qualora se ne dovesse evidenziare l'esigenza.

Si comunichi ai colleghi, al dirigente amministrativo, al direttore amministrativo, ai funzionari giudiziari e, per opportuna conoscenza, al Presidente del Tribunale di Frosinone ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, con invito a quest'ultimo a divulgare tra gli iscritti il presente provvedimento.

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

**Dott. Giuseppe de Falco**

